

# ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DELLA CURIA VESCOVILE DI NOTO

NOTO  
Via Mons. Giovanni Blandini 6  
Tel. 0931/835286 - fax 0931/573310

## REGOLAMENTO PER GLI STUDIOSI

1. L'Archivio Storico Diocesano di Noto, con sede presso la Curia Vescovile di Noto in via Mons. G. Blandini 6, è accessibile agli studiosi senza distinzione di paese o di fede religiosa.
2. Vi sono ammessi tutti i ricercatori qualificati provenienti da istituti culturali e chiunque abbia interesse a compiere indagini di carattere scientifico.
3. Per accedere all'Archivio è necessario presentare domanda indirizzata al Direttore su apposito modulo, accompagnata dalla commendatizia di un istituto culturale o di persona scientificamente autorevole o di una autorità ecclesiastica.
4. Gli studenti laureandi potranno ottenere un'ammissione temporanea, qualora dimostrino di avere particolari necessità di ricerca; sono tenuti a presentare una lettera del docente che dirige il loro lavoro.
5. È ammessa la consultazione dei documenti fino a tutto l'episcopato del vescovo Giuseppe Vizzini (+1935).
6. I volumi e i documenti devono essere trattati con il massimo riguardo. E' vietato fare su di essi annotazioni, anche a matita, o appoggiarvi fogli o schede di lavoro. Consultando pacchi o buste di documenti sciolti non si deve sconvolgere l'ordine dato ai fogli e ai fascicoli.
7. La consultazione può essere negata: quando si ritiene che vi siano pericoli per la conservazione dei documenti; quando si dimostrasse, in pratica di non essere preparati alla ricerca archivistica.
8. Non è consentito il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione, ed è vietato trasferire fuori della sala di studio qualsiasi documento.
9. Non è ammesso lo studio degli stessi materiali archivistici contemporaneamente da parte di due o più studiosi.
10. Non è consentito eseguire personalmente riproduzioni dei documenti. La riproduzione, previo consenso del Direttore può avvenire solo nei locali dell'Archivio e a condizione che venga salvaguardata l'integrità dei documenti.
11. Gli studiosi sono tenuti a far pervenire alla Direzione una copia delle loro pubblicazioni nelle quali sia stato utilizzato o comunque citato materiale documentario dell'Archivio.
12. La pubblicazione totale o parziale degli indici e di altri strumenti di ricerca, come pure la redazione di inventari di singoli fondi sono compito esclusivo della direzione dell'Archivio.
13. Nel caso di ricerche araldico-genealogiche si provvederà all'espletamento della ricerca da parte del personale dell'Archivio dietro pagamento di un diritto fisso (qualunque sia l'esito) più un compenso pari alle ore effettive di lavoro impiegate per la ricerca.
14. L'inosservanza delle norme può comportare la revoca dell'autorizzazione a frequentare l'Archivio.

Attualmente la sala di studio è aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.